



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA SINDACALE N° 72 del 25.10.2017

Oggetto: Rimozione e smaltimento di rifiuti, depositati in modo incontrollato, art.192 D.Lgs. 152/2006 In contrada Valle Caruso.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il D.Lgs.3.4.2006 n.152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione di rifiuti ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti;

Visto, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che disponga ordinanza di rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni Associati di San Marco Argentano – Cervicati - Mongrassano in 24.07.2017 prot. 101/17 - A, con il quale si comunica che in pari data è stata accertata la realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti in violazione all'art. 256 co. 1 e 2 D.lvo 152/06 consistenti in *"carcasse di automobili in disuso, consistente quantità di bombole GPL, carcasse di condizionatori d'aria, elettrodomestici vari, carcasse di pneumatici, parti di mobili in disuso, vetro, plastica, carcasse di ciclomotore, materiale metallico di vario tipo, materiale proveniente da demolizioni edili e altri rifiuti"* sul terreno sito alla località Valle Caruso del Comune di San Marco Argentano avendo coordinate G.P.S. Nord 39°33'13.4" – Est 16°08'35.3" – Sud 39°33'13.8" – Ovest 16°08'35.9;

Che l'area pertinente la discarica, di circa 1.2000 mq, è stata circoscritta con nastro segnalatore ancorato all'ingresso della medesima ed sono state apposte n. 3 tabelle recante la scritta " **area sottoposta a sequestro preventivo**;

Che in attesa di definire le indagini, per accertare i proprietari del terreno in questione e/o altre eventuali responsabilità in merito ai fatti sopradescritti, è stato nominato **custode dell'area il sig. Villarosa Francesco**, nato a San Marco Argentano il 19.02.1952 ivi residente alla contrada Valle Caruso, avvertito degli obblighi di Legge inerenti la custodia ai sensi degli art. 333,334,335,349 e 350 C.P.;

VISTA la nota 884 del 1.8.2017 trasmessa dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni Associati di San Marco Argentano – Cervicati – Mongrassano al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Cosenza, dalla quale si rileva che non è stato possibile individuare gli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti, che restano ignoti mentre l'area interessata risulta riportata in catasto al foglio **72 particelle 141** ed intestata al **Comune di CERVICATI** (concedente) e al sig. **sig. VILLAROSA Francesco** (enfiteuta), nato a San Marco Argentano il 19.02.1952 ivi residente alla contrada Valle Caruso (Enfiteusi per 1/1); e Foglio **72 particella 45** intestata ai sigg.: **FURGIUELE Alessandra**, nata a Napoli il 13.09.1948; **FURGIUELE Alfonso** nato a Napoli il 3.07.1950; **FURGIUELE Germana** nata a Napoli il 14.07.1956; **FURGIUELE Maria Rosaria** nata a Napoli il 25.05.1959; **FURGIUELE Maurizio** nato a Napoli il 23.03.1956;

Considerato che l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che:

- *Chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*

- Che il Sindaco disponga, con ordinanza, le operazioni necessarie per rimuovere o rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento che si stabilisce il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- Che qualora la responsabilità dell'illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa

Tutto ciò premesso:

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o al recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Ritenuto che il possessore dell'area, in solido con il proprietario della stessa sono responsabili della situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

Visto l'art.7 della legge 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti di competenza caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediatamente tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio di procedimento;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Gli artt. 192,255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

AL sig. **VILLAROSA Francesco**, nato a San Marco Argentano il 19.02.1952 ivi residente alla contrada Valle Caruso (Enfiteuta per 1/1), relativamente al terreno distinto in catasto al foglio 72 particelle 141 e ai sigg.: **FURGIUELE Alessandra**, nata a Napoli il 13.09.1948; **FURGIUELE Alfonso** nato a Napoli il 3.07.1950; **FURGIUELE Germana** nata a Napoli il 14.07.1956; **FURGIUELE Maria Rosaria** nata a Napoli il 25.05.1959; **FURGIUELE Maurizio** nato a Napoli il 23.03.1956. relativamente al terreno distinto in catasto al Foglio 72 particella 45, di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di **giorni 60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti depositati nei terreni sopra indicati nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune autorizzazioni e al ripristino dello stato dei luoghi;

2. In caso di inottemperanza della presente, entro il termine sopradetto, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato da questo Ente, con anticipazione delle risorse finanziarie, il cui recupero avverrà successivamente nei termini e modi di legge.
3. La mancata ottemperanza della presente comporterà la sanzione penale di cui all'art. 187, comma 3 della Legge n. 152/2006.
4. Di comunicare al comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;

Che ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241: Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio SCORZO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata ai sotto indicato soggetti::

- ✓ **VILLAROSA Francesco**, nato a San Marco Argentano il 19.02.1952, ivi residente alla contrada Valle Caruso (Enfiteuta per 1/1)
- ✓ **FURGIUELE Alessandra**, nata a Napoli il 13.09.1948, ivi residente alla via Posillipo, 382 – 80123 NAPOLI:
- ✓ **FURGIUELE Alfonso** nato a Napoli il 3.07.1950, ivi residente alla via Orazio, 14 – Scala Piano 4 – 80122 NAPOLI:
- ✓ **FURGIUELE Germana** nata a Napoli il 14.07.1956, ivi residente alla via Michelangelo da Caravaggio, 52 - I5 C – 80126 NAPOLI:
- ✓ **FURGIUELE Maria Rosaria** nata a Napoli il 25.05.1959 e residente alla via Olanda, 22 – 04100 LATINA:
- ✓ **FURGIUELE Maurizio** nato a Napoli il 23.03.1956 e residente alla via Carlo da Sezze, 52 – 04100 LATINA

ed inoltre, che copia della presente venga trasmessa:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza P.G., tramite il Corpo di Polizia Locale dei Comuni Associati di San Marco Argentano – Cervicati – Mongrassano
2. Al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, i quali sono incaricati a relazionare in merito all'osservanza della presente;
3. All'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 25 Ottobre 2017

IL SINDACO
Virginia MARIOTTI

Firma autografa sostituito o mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2 de/ D.Lgs.n.39 del 1993
Originale firmato e custodito agli atti del Comando di Polizia Municipale



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA SINDACALE N° 26 del 27/03/2018

Oggetto: Rimozione e smaltimento di rifiuti, depositati in modo incontrollato, art.192 D.Lgs. 152/2006 In contrada Valentoni, n°9

IL SINDACO

Premesso che l'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il D.Lgs.3.4.2006 n.152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione di rifiuti ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti;

Visto, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che disponga ordinanza di rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la nota della Legione Carabinieri "Calabria", Stazione Carabinieri di San Marco Argentano del 22.02.2018 prot. 7/2-0/2018, con la quale si comunica che in pari data unitamente alla pattuglia delle guardie eco-zoofile ambientali (sez. LIDA di Cervicati) capeggiata dal responsabile sig. Turano Pasquale, nel corso di un sopralluogo nel terreno ubicato in San Marco Argentano (CS) c.da Valentoni – Foglio 72 particella 47 avendo coordinate G.P.S. 39.555254” – 16.143979 – tipologia Terreno Pascolo Cespugliato- di circa 500 mq di proprietà del sig. **Li Serra Giovanni nato a San Marco Argentano (CS) il 03.02.1946 ivi residente in c.da Valentoni, 9**, sono stati depositati in modo incontrollato le seguenti tipologie di rifiuti “*elettrodomestici vari (televisori, frigoriferi, cucine scaldini e altri), computer e stampanti in disuso, carcasse di automobili in disuso, bombole GPL, cerchi auto, plastica spezzettata o a bottiglie in notevole quantità, bottiglie in vetro in notevole quantità, buste di rifiuti solidi urbani, ricambi di veicoli dismessi, residui di pneumatici bruciati e altri integri usurati, materiale metallico di vario tipo, sanitari in disuso, materiale cartaceo tra cui riviste di viaggi, bollettini di spedizione ecc.*”. A parere degli scriventi atteso che detti rifiuti soggetti ad intemperie, risultavano depositati su nudo terreno, privo di alcun sistema di impermeabilizzazione, rappresentano un potenziale inquinamento delle matrici ambientali.

Visto la nota prot. 299 del 26.03.2018 pervenuta dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni Associati di San Marco Argentano – Cervicati - Mongrassano in 24.07.2017 prot. 101/17 - A, con il quale si comunica che i rifiuti depositati sul ubicato in San Marco Argentano (CS) c.da Valentoni – Foglio 72 particella 47 avendo coordinate G.P.S. 39.555254” – 16.143979 – tipologia Terreno Pascolo Cespugliato- di circa 500 mq, risultano ancora presenti in loco. Si comunica altresì che il proprietario del terreno sopra indicati risultano i sigg. di seguito indicati:

1); LI SERRA Giovanni nato a San Marco Argentano (CS) il 03.02.1946 ivi residente in c.da Valentoni, 9

2); SINOPOLI Giancarlo nato a San Marco Argentano 01.07.1964 e residente in Cervicati alla c.da Varco Chiaro 27;

3); RUSSO Emilia nata a San Marco Argentano il 4.5.1961 ivi residente in c.da Valentoni, 59

Considerato che l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che:

- *Chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*
- *Che il Sindaco disponga, con ordinanza, le operazioni necessarie per rimuovere o rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento che si stabilisce il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*
- *Che qualora la responsabilità dell'illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridico ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa*

Tutto ciò premesso:

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o al recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Ritenuto che il possessore dell'area, in solido con il proprietario della stessa, è responsabile della situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

Visto l'art.7 della legge 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti di competenza caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediatamente tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio di procedimento;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Gli artt. 192,255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

1): AI SIGG.

a); LI SERRA Giovanni nato a San Marco Argentano (CS) il 03.02.1946 ivi residente in c.da Valentoni, 9

b); SINOPOLI Giancarlo nato a San Marco Argentano 01.07.1964 e residente in Cervicati alla c.da Varco Chiaro 27;

c); RUSSO Emilia nata a San Marco Argentano il 4.5.1961 ivi residente in c.da Valentoni, 59

di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre ii termine di **giorni 60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti depositati in un'area, – Foglio 72 particella 47 avendo coordinate G.P.S. 39.555254” – 16.143979 – tipologia Terreno Pascolo Cespugliato- di circa 500 mq, nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune autorizzazioni e al ripristino dello stato dei luoghi;

2. In caso di inottemperanza della presente, entro il termine sopradetto, la rimozione, ii recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato da questo Ente, con anticipazione delle risorse finanziarie, ii cui recupero avverrà successivamente nei termini e modi di legge.

3. La mancata ottemperanza della presente comporterà la sanzione penale di cui all'art. 187, comma 3 della Legge n. 152/2006.

4. Di comunicare al comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ii ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;

Che ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241: Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio SCORZO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata ai sigg.

1); LI SERRA Giovanni nato a San Marco Argentano (CS) il 03.02.1946 ivi residente in c.da Valentoni, 9

2); SINOPOLI Giancarlo nato a San Marco Argentano 01.07.1964 e residente in Cervicati alla c.da Varco Chiaro 27;

3); RUSSO Emilia nata a San Marco Argentano il 4.5.1961 ivi residente in c.da Valentoni, 59

sopra meglio generalizzati, quali soggetti responsabili dell'illecito ambientale;

ed inoltre, che copia della presente venga trasmessa:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza P.G., tramite la Stazione Carabinieri di San Marco Argentano;
2. Alla Legione Carabinieri "Calabria", Stazione di San Marco Argentano (CS);
3. Al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, i quali sono incaricati a relazionare in merito all'osservanza della presente;
4. All'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 27 Marzo 2018

IL SINDACO
Virginia MARIOTTI



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA SINDACALE N° 27 del 27/03/2018

Oggetto: Rimozione e smaltimento di rifiuti, depositati in modo incontrollato, art.192 D.Lgs. 152/2006 In Via A. De Gasperi.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il D.Lgs.3.4.2006 n.152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione di rifiuti ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti;

Visto, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che disponga ordinanza di rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la nota della Legione Carabinieri "Calabria", Stazione Carabinieri di San Marco Argentano del 22.02.2018 prot. 7/2-0/2018, con la quale si comunica che da un controllo via A. De Gasperi su terreno di circa 10.000 mq regolarmente recintato e munito di apposito cancello scorrevole con lucchetto di proprietà della **Società Termine Group 2 S.R.L., rappresentata legalmente dal sig. SARTORI Giulio, nato a Piacenza il 19.08.1932 e residente in San Marco Argentano alla via A. De Gasperi, 225**, sono stati depositati sul terreno privo di alcun sistema di impermeabilizzazione in modo incontrollato diverse tipologie di rifiuti pericolo e non pericolosi "pneumatici fuori uso, plastica, legno, guaine di rivestimento, motori non bonificati di trattori, barattoli di vernice, materiale ferroso in pessimo stato, carta cartone ed altri non meglio individuati.". l'area pertinente in data 22.u.s è stata "sottoposta a sequestro preventivo" e messa a disposizione dell'A.G. di Cosenza e successivamente in data 23.02.2018 con Decreto di convalida di sequestro e contestuale dissequestro cui tratta procedimento penale nr 847/2018 R.G.N.R. mod. 21 emesso in data 23.02.2018 delle Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cosenza, si procedeva al dissequestro e alla restituzione dell'area al sig. SARTORI Giulio, sopra generalizzato, rappresentante legale della Società Termine Group, al fine di consentire lo sgombero e bonifica;

Visto la nota prot. 299 del 26.03.2018 pervenuta dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni Associati di San Marco Argentano - Cervicati - Mongrassano in 24.07.2017 prot. 101/17 - A, con il quale si comunica che i rifiuti a depositati all'interno dell'area sopraccitata, risultano ancora presenti in essa.

Considerato che l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che:

- *Chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*
- *Che il Sindaco disponga, con ordinanza, le operazioni necessarie per rimuovere o rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento che si stabilisce il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*
- *Che qualora la responsabilità dell'illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridico ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa*

Tutto ciò premesso:

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o al recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Ritenuto che il possessore dell'area, in solido con il proprietario della stessa, è responsabile della situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

Visto l'art.7 della legge 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti di competenza caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediatamente tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio di procedimento;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Gli artt. 192,255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

- 1): Al SIGG. **SARTORI Giulio, nato a Piacenza il 19.08.1932 e residente in San Marco Argentano alla via A. De Gasperi, 225, rappresentante legale della Società Termine Group 2 S.R.L.**, di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di **giorni 60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti depositati su terreno di circa 10.000 mq regolarmente recintato e munito di apposito cancello scorrevole con lucchetto, nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune autorizzazioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
2. In caso di inottemperanza della presente, entro il termine sopradetto, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato da questo Ente, con anticipazione delle risorse finanziarie, il cui recupero avverrà successivamente nei termini e modi di legge.
3. La mancata ottemperanza della presente comporterà la sanzione penale di cui all'art. 187, comma 3 della Legge n. 152/2006.
4. Di comunicare al comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;

Che ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241: Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio SCORZO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata al sigg.

SARTORI Giulio, nato a Piacenza il 19.08.1932 e residente in San Marco Argentano alla via A. De Gasperi, 225, quale rappresentante legale della Società Termine Group 2 S.R.L.;

sopra meglio generalizzato, quale soggetto responsabile dell'illecito ambientale;
ed inoltre, che copia della presente venga trasmessa:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza P.G., tramite la Stazione Carabinieri di San Marco Argentano;
2. Alla Legione Carabinieri "Calabria", Stazione di San Marco Argentano (CS);
3. Al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, i quali sono incaricati a relazionare in merito all'osservanza della presente;
4. All'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 27 Marzo 2018

IL SINDACO
Virginia MARIOTTI

Firma autografa sostituito o mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2 de/D.Lgs.n.39 del 1993
Originale firmato e custodito agli atti del Comando di Polizia Municipale



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (Provincia di Cosenza)

ACBO

ORDINANZA n° 86 del 7/11/2018

OGGETTO: Rimozione generi alimentari deteriorabili dai locali commerciali sito in San Marco Argentano c/da Gravina. Salubrità Ambientale

IL SINDACO

PREMESSO

CHE in data 8.8.2018 a seguito di un devastante incendio divampato nelle prime ore pomeridiane presso i locali commerciali di proprietà dell' Immobiliare d'Agostino Francesco & C. snc, con sede in San Marco Argentano, via M Teresa di Calcutta, in persona del legale rappresentate p.t.;

CONSIDERATO che i suddetti locali erano stati concessi dall' Immobiliare d'Agostino Francesco & C. snc alla società G.A.M. SpA in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Roma alla Piazza Sant' Andrea della Valle n° 6 - 00186 Roma;

CONSTATATO, inoltre, che la Società G.A.M SpA, come sopra identificata, aveva concesso in fitto un ramo d'Azienda alla società MAIORA Srl in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in via San Magno, 31 - Corato (BA);

CHE quest'ultima società conduceva, in detti locali, l'attività di media struttura di vendita, settore alimentare e non e che a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 8/8/2018, sono andati distrutti sia le derrate alimentari presenti nei locali e sia altri beni nel settore non alimentare;

CHE lo studio legale Sannuto con sede in Tarsia (CS), per conto della Immobiliare D'Agostino snc proprietaria dei locali con sede in San Marco Argentano - C/da Gravina, in data 25/09/2018, indirizzava alla Maiora Srl; alla GAM S.p.A.; all'ASP di Cosenza e p.c. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, nota di DIFFIDA con la quale si chiedeva la rimozione dei resti dei prodotti presenti nei locali commerciali, perché gli stessi, a causa delle esalazioni mali odoranti possono costituire pericolo per la salute pubblica;

CHE in data 17.10.2018 giusta nota di protocollo n° 0135536 è stato effettuato un sopralluogo presso la suddetta struttura alla presenza di personale dell'ASP e Agenti di Polizia Locale del Comune di San Marco Argentano dal quale è emerso che, nonostante gli avvisi a comparire rispettivamente alla MAIORA Srl e alla GAM S.p.A. a mezzo PEC., onde consentire l'accesso ai locali per l'espletamento del sopralluogo richiesto, non è stato possibile in quanto l'area risultava transennata ed delimitata da nastri dei Vigili del Fuoco e gli stessi locali risultavo chiusi con lucchetti e catenacci ;

CHE nella stessa nota si evidenziava, a seguito di ispezione esterna una emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi per la salvaguardia della salute pubblica interessante anche la comunità confinante con l'area dello stabile, oggetto dell'incendio;

VISTA la nota prot. n° 0136311 del 18/10/2018 a firma del Responsabile della U.O. Igiene Pubblica dell'ASP di Cosenza con la quale si invitava il Sindaco ad emettere Ordinanza di rimozione, tramite ditta specializzata, di tutti i prodotti e rifiuti alimentari e non presenti nei locali interessati dall'incendio;

VISTA la diffida dello Studio Legale avv. Giuseppe Ferraro del 24.10.2018, acquista al protocollo generale dell'Ente in data 25.10.2018 al n° 12188, con la quale si invitava il Sindaco ad emettere Ordinanza di rimozione dei materiali sopra detti;

VISTA la comunicazione del 29.10.2018 Prot. n° 1071 del Comando Polizia Locale con la quale comunica all'Avv. G. Ferraro che si stavano effettuando indagini per acquisire atti che potevano condurre al reale responsabile del sito interessato dall'Incendio;

CHE in data 29.10.2018, la Polizia Locale chiedeva alla ditta G.A.M. S.p.A., tramite PEC, copia del contratto di subentro nel fitto dei locali in cui era gestita l'attività commerciale della Maiora Srl;

CHE alla data odierna la ditta G.A.M. SpA non ha ottemperato a quanto richiesto benché la stessa sia stata sollecitata personalmente dagli Agenti di Polizia Locale;

CONSTATATO che, a seguito di richieste effettuate dal Comando della Polizia Locale né la società G.A.M. SpA né la Società MAIORA Srl, si rendevano disponibili a consentire l'accesso ai locali in questione per procedere alla rimozione dei prodotti distrutti dall'incendio per la salvaguardare la salute pubblica;

VISTA l'ulteriore diffida dello Studio Legale avv. Giuseppe Ferraro del 1.11.2018, acquista al protocollo generale dell'Ente in data 5.11.2018 al n° 12544, con la quale si intima al Sindaco ad emettere Ordinanza di rimozione dei materiali sopra detti entro il termine del 7.11.2018 al fine di tutelare al salute pubblica e privata;

CONSTATATO gli esiti negativi mirati ad ottenere il libero accesso ai locali interessati;

VISTO il D.lgvo 152/2006 e s.m.i.

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

VISTO la L. 241/90 e ss.mm.;

ORDINA

1): Ai soggetti di seguito indicati ognuno per le proprie competenze:

- **a) : Alla G.A.M. S.p.A con sede in Piazza sant'Andrea della Valle n° 6 - 00186 Roma nella persona del legale rappresentate pro-tempore;**
- **b) : Alla MAIORA Srl con sede legale in via San Magno, 31 - Corato (BA) nella persona del legale rappresentate pro-tempore;**

in solido con

- **c) : L' Immobiliare d'Agostino Francesco & C. snc, nella persona del legale rappresentate p.t. con sede in San Marco Argentano, via M Teresa di Calcutta snc – In qualità di Proprietario dell'Immobile distinto in catasto al foglio n° 17 particella 204 sub 9;**

di provvedere urgentemente e comunque entro il termine di **giorni 10 (giorni)** dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione di tutti i sotto prodotti e rifiuti alimentari e non, presenti nei locali interessati dall'incendio, nei modi di legge e tramite ditta specializzata nel settore.

2. In caso di inottemperanza della presente, entro il termine sopradetto, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato da questo Ente, con anticipazione delle risorse finanziarie, il cui recupero avverrà successivamente nei termini e modi di legge, anche in modo coattivo.
3. La mancata ottemperanza della presente comporterà, inoltre, la sanzione penale di cui all'art. 187 - comma 3 della Legge n. 152/2006 e art. 650 del c.p. e la denuncia all'autorità Giudiziaria competente;
4. Le ditte soprarichiamate dovranno comunicare al Comune l'inizio delle operazioni suddette al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;

Che ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241: **Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fabio SCORZO**, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata ai soggetti di seguito indicati.

- 1) : **Alla G.A.M. S.p.A con sede con sede in Piazza sant'Andrea della Valle n° 6 - 00186 Roma nella persona del legale rappresentate pro-tempore;**
- 2) : **Alla MAIORA Srl con sede legale in via San Magno, 31 - 70033 - Corato (BA) nella persona del legale rappresentate pro-tempore;**



3): Alla Immobiliare D'Agostino Francesco & C. snc, nella persona del legale rappresentate p.t. con sede in San Marco Argentano, via M Teresa di Calcutta snc – In qualità di Proprietario dell'Immobile distinto in catasto al foglio n° 17 particella 204 sub 9;

ed inoltre, che copia della presente venga trasmessa:

1. Allo Studio Legale Avv. G. Ferraro via G. Caloprese, 56 – 87100 Cosenza
2. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza P.G., tramite la Stazione Carabinieri di San Marco Argentano;
3. Alla Legione Carabinieri "Calabria", Stazione di San Marco Argentano (CS);
4. Al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, i quali sono incaricati a relazionare in merito all'osservanza della presente;
5. Alla Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
6. All'ASP di Cosenza – Dipartimento UO Igiene Pubblica di Castrovillari;
7. All'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 7 Novembre 2018



Il Sindaco
Virginia MARIOTTI



